

Tutti li Locandieri, Osti, Trattori, e Ricettatori in qualunque modo, anche di così detta Camera Locante, di Forastieri, e di qualunque sorta di gente della natura indicata, non esclusi li Soldati Disertori con uniformi, o senza; staccati, o profughi dalle loro insegne di qualunque Potenza, o Stato si siano, dovranno dal pubblicarsi del presente denunziare di sera in sera a quest' Aulico Provvisorio Governo, li Nomi, Cognomi, Patria, ed impiego, o mestiere di tutte le persone dell' uno, e dell' altro sesso, che si trovassero presso di loro alloggiate, o ricorressero alle ore del pranzo, o della cena, presentando egual nota, e denunzia presso l' Inclito Regio Imperiale Comando Militare ora esistente in Casa Campagna al Monte, sotto l' alternativa in caso di scoperta omissione d' alcuno nella prescritta denunzia d' essere trattato il mancante, o infedele come complice delle colpe de' rei malviventi, e fuggiaschi di qualunque sorte, che presso di essi si ritrovassero; e di subire quelle severe pene, che in argomento così rilevante saranno a termini di giustizia proporzionate alla sua mancanza.

Responsabili della loro vigilanza, ed esattezza i bassi Ministri, a' quali singolarmente è demandata l' esecuzione del presente provvedimento, saranno essi puniti con la maggiore severità, scoperti che fossero nella più pic-